



Roma, 17-02-2014

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto

Alle DIREZIONI MARITTIME
CAPITANERIE DI PORTO
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
UFFICI LOCALI MARITTIMI

Reparto 6 – Ufficio II – Sezione 1^a
Sicurezza della navigazione

e,pc ASSOPORTI
CONFITARMA
FEDARLINEA

CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Serie Generale n. 101/2014

Argomento: Attività di compensatori di bussola.

(Spazio
riservato
a
protocolli,
visti
e
decretazioni)

Come noto l'articolo 141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991, n°435 sancisce che "La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima."

Per quanto concerne la nautica da diporto, invece, il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n°388 all'articolo 7 stabilisce che "in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima".

La normativa sulla pesca, infine, attraverso il Decreto 5 agosto 2002, n°218, all'articolo 27.2 prevede che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima."

Pertanto, in considerazione dell'attuale mancanza di disciplina dell'attività di compensatore di bussola a seguito dell'abrogazione¹ della Circolare "Polizia della Navigazione Serie I, n°23 del 30 giugno 1932 si è ritenuto necessario emanare disposizioni al riguardo al fine di uniformare la materia a livello nazionale, attraverso la presente circolare a cui codeste Autorità Marittime dovranno conformarsi nel rilascio dell'autorizzazione di cui si allega modello.

d'Ordine
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Nicola CARLONE

¹ Attraverso la Circolare "Sicurezza della navigazione" - Serie Generale n°48 del 27/1/2004



**Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto 6 – Sicurezza della navigazione**

Allegato alla Circolare Serie Generale n. 101/2014

ATTIVITA' DI COMPENSATORI DI BUSSOLA

A handwritten signature or set of initials is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive mark, possibly representing the name of the official responsible for the document.

Potranno esercitare l'attività di compensatori di bussole, a seguito di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/7/98 n°286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale²;
- c) documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del RD 20/9/1934, n°2011 e del DM 29 dicembre 1979 - della Camera di commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Le Autorità marittime procederanno al ritiro dell'Autorizzazione per i seguenti motivi:

- 1) in caso di morte;
- 2) rinuncia da parte dell'interessato;
- 3) per pensionamento;
- 4) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e).

Per quanto attiene, invece, le autorizzazioni già concesse dall'Autorità Marittima in base alle previgenti disposizioni si pregano codesti Uffici di voler provvedere al rilascio dell'autorizzazione, di cui al facsimile allegato, previo accertamento del requisito di cui al punto e).

² Sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre.



Infine, si richiama il contenuto del Dp. Prot. N° DEM 3/sp 01100 in data 26 novembre 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale prevede che i soggetti esercitanti *"attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali"*, non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto da Autorità Marittima o Portuale.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom left corner of the page.

bollo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DI _____¹

- Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n°435 che all'articolo 141.6 sancisce che "La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima";
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n°388 che all'articolo 7 stabilisce che "in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima";
- Visto** il Decreto 5 agosto 2002, n°218 che all'articolo 27.2 recita "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima.";
- Vista** l'istanza in data _____ con la quale il Signor _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ alla via _____, Cod. Fiscale _____ chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Vista** la Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" – Serie Generale n° 101 del 17-2-2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto la quale ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Considerato che** il Signor _____ è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)², b)², c)², d)² ed e) della Circolare appena citata;

SI AUTORIZZA

IL	SIGNOR _____	AD	ESERCITARE	L'ATTIVITA'	DI
COMPENSATORE DI BUSSOLE.					

IL COMANDANTE

¹ Inserire denominazione Ufficio.

² Barrare le voci nel caso in cui il richiedente operi sulla base di un'autorizzazione già concessa dall'Autorità Marittima prima dell'emissione della Circolare n° 101 del 17-2-2014.



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto

Reparto 6° - Ufficio 2° - Sezione 1ª

Roma,

Alla Capitanerie di porto
TUTTE
pp Uffici dipendenti

Argomento: Attività di compensatore di bussole.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Sono pervenuti a questo Comando Generale alcuni quesiti relativi alla possibilità di rilasciare l'autorizzazione di cui alla Circolare 101/2014, a quei soggetti che, a seguito dell'abrogazione della Circolare "Polizia della Navigazione Serie I, n°23 del 30 giugno 1932 disciplinante l'attività di compensatore di bussola, avevano esercitato tale attività di compensatore non sulla base di specifica autorizzazione, ma a seguito della semplice iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 68 del codice della navigazione.

Si rammenta che l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione di per sé non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di qualsivoglia professione, ma consente solo all'iscritto di esercitare la propria attività professionale nell'ambito del porto.

In mancanza di apposita disciplina a seguito dell'abrogazione della Circolare del 1932, le uniche fonti a cui fare riferimento sono l'articolo 141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991-n°435, l'articolo 7 del Decreto Ministeriale 29 settembre 1999-n°388, l'articolo 27.2 del Decreto 5 agosto 2002-n°218, che testualmente prevedono che possano esercitare l'attività di compensatore di bussole "persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima".

Pertanto, dovrà essere la stessa Autorità Marittima che ha proceduto all'iscrizione nei registri art. 68 Cod. Nav., a stabilire se, sulla base delle considerazioni che hanno determinato la predetta iscrizione, alla quale è seguito l'esercizio dell'attività di compensatore di bussole, sussistano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Circolare 101/2014 e procedere, quindi, al rilascio di detta autorizzazione.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Niccolò CARLONE



p.d.c. T.V. (CP) Ida MONTANARO
Tel. 06/59084113
e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

**Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto 6° - Ufficio 2° - Sezione 1ª

Alle **DIREZIONI MARITTIME
CAPITANERIE DI PORTO
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
UFFICI LOCALI MARITTIMI**

Argomento: Attività di compensatori di bussola – Circolare Serie Generale n.101/2014.

A seguito di quesito pervenuto e relativo alla possibilità di colui che sia in possesso dell'autorizzazione all'espletamento dell'attività di compensatore di bussola rilasciata da un'Autorità Marittima, di poter operare in qualsiasi porto nazionale si ritiene, sentito anche il Reparto 2° di questo Comando generale, che detta attività non essendo legata a specificità del luogo ove si esercita, ma a precipue conoscenze tecniche connesse solo all'ambiente di bordo, possa essere espletata ovunque.

È evidente, però, che il compensatore per poter accedere a bordo della nave dovrà, preventivamente, richiedere all'Ente titolato a farlo, il permesso di accesso al porto esibendo l'attestazione del Comandante della nave o dell'agente della stessa, dalla quale si evince la richiesta della prestazione.

In caso di soggetto in possesso di tessera di libera circolazione nei porti nazionali tale richiesta non sarà necessaria.

**IL CAPO REPARTO
CA (CP) Nicola CARLONE**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Reparto 6° - Sicurezza della Navigazione

Roma, _____
p.d.c.e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it

A vedasi elenco indirizzi allegato

Argomento: Circolare Serie Generale n.101 – Attività di compensatori di bussola.

Come noto con la Circolare in argomento questo Comando generale ha voluto disciplinare, alla luce del contenuto dell'articolo 141 del DPR 435/91, l' "Attività dei compensatori di bussola" che esercitano la propria attività in Italia stabilendo, tra l'altro, i requisiti ritenuti necessari per poter svolgere l'attività nei porti nazionali.

Successivamente alla pubblicazione della stessa sono stati avanzati quesiti per quanto attiene la compensazione da effettuarsi all'estero.

Per quanto sopra esposto ed al fine di uniformare le procedure relative alla compensazione delle bussole che viene eseguita all'estero si ritiene che:

- 1) l'attività, per analogia a quanto avviene in ambito nazionale, deve essere eseguita da personale competente riconosciuto dalle Autorità locali mediante l'acquisizione di evidenza documentale da conservare fra la documentazione di bordo; e
- 2) che le tabelle prodotte siano viste, per quanto possibile, dall'Autorità Consolare locale.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Nicola CARLONE

ELENCO INDIRIZZI

INDIRIZZI PER COMPETENZA

➤ DIREZIONI MARITTIME	<u>TUTTE</u>
➤ CAPITANERIE DI PORTO	<u>TUTTE</u>
➤ UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
➤ UFFICI LOCALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
➤ DELEGAZIONI DI SPIAGGIA	<u>TUTTE</u>
➤ CONFITARMA - Piazza SS. Apostoli 66	<u>ROMA</u>
➤ FEDARLINEA - Piazza G.G. Belli 2	<u>ROMA</u>
➤ SOCIETÀ NON ASSOCIATE	<u>TUTTE</u>